

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



- > CCNL Autotrasporto merci, Confartigianato non ha firmato il rinnovo
- > Convertito in Legge il Decreto Occupazione, le novità per i datori di lavoro
- > Incentivi per l'assunzione di lavoratori over 50 anni e di donne prive di impiego
- > Sicurezza sul lavoro: ecco cosa cambia dopo la conversione in legge del decreto "del fare"

Licenze

- **Cedo o affitto** attività salone di parrucchiera a Udine. Chiamare dalle 9.30 alle 12.00 il numero 349 5600077.
- **Cedo**, causa malattia, attività di autorimessa con piazza (taxi) con ventennale attività. Zona di Cividale del Friuli (UD). Prezzo interessante. Tel. 0432 730701 ore pasti.
- A Grado, per raggiunta età pensionabile, **cedo** avviato negozio di pasticceria con annesso laboratorio attrezzatissimo. Contratto affitto. Locali appena rinnovati, molto conveniente. Prezzo non impegnativo. Tel. 333 8586519.
- **Vendo** attività di riparazione veicoli, gommista, con licenza di vendita auto, moto e ricambi. Zona Udine. Per informazioni Tel. 339 7275559.
- Azienda commerciale prov. Udine **cerca** padroncini per consegne giornaliere in Regione. Inviare offerta e disponibilità al seguente indirizzo mail: autoteile80@libero.it

Immobili / Proprietà

- **Vendo/affitto** capannone-magazzino-uffici mq. 960 + cortile recintato mq. 1.500 zona artigianale/commerciale Reana del Rojale (UD). Tel 333 5240110.
- **Vendo** capannone in mq 1.000 + terreno scoperto mq 4.000 – Fronte strada Manzano – Cividale x 50 mt circa. Molto interessante. Tel. e fax 0432 716314 cell. 333 7442281.
- **Vendo** terreno edificabile urbanizzato di mq. 2.500 sito all'interno del Polo tecnologico isontino, zona artigianale di Piedimonte, Gorizia. Per info: sig. Massimiliano (348 5810051) o sig. Alessandro (348 5810052).
- **Vendo** terreno commerciale edificabile mq. 12.700 sulla statale Latisana – Lignano. Per informazioni telefonare al n. 335 6265780.
- **Cerco** salone parrucchieri arredato in Udine con uso arredo compreso nel canone dell'affitto, non interessa ne avviamento ne licenza. Chiamare il 333 4871021.
- **Affitto** locale open-space mq 180 uso uffici-laboratorio-etc. a Tricesimo vicino statale. Cell. 338 885561.
- Società di costruzioni **cerca** in affitto magazzino + ufficio (tot. 100 mq circa) zona con carico e scarico, zona Trieste. Cell. 335 7521090.

- **Vendo** capannone di 1260 mq (piano terra e sottotetto) con corte e deposito di 36 mq – in località Cave del Predil (UD) 10 Km da Tarvisio – Cell. 348 4961280.
- **Cerco** capannone, per affitto o acquisto, di circa mq. 300 con scoperto recintato di almeno mq. 1.500, zona Percoto/Manzano/S. Giovanni al Natisone/San Vito al Torre. Chiamare il n. 335 8272526
- **Vendo** capannone nuova costruzione mq 420 zona artigianale/commerciale Pradamano (Udine). Tel. 335 7032691.
- **Vendo** capannone di 412 mq (piano terra e soffitta) con piccola corte sul fronte in località Cave del Predil 8, UD) a 10 min. da Tarvisio. Tel. 0428 68117

Automezzi

- Per cessata attività **vendo** camion FIAT TECTOR 120/21, comprensivo di catene da neve. Telefonare ore pasti al n. 0432 676151.
- **Vendo** furgone M-B-100 cassone fisso sonde – 330X200 revisionato meccanica, carrozzeria, tagliando. € 2.000 (duemila) trattabili. Tel. 339 4592565.
- **Vendesi** FIAT SCUDO blu Passo lungo – 2009 – km 102.000/ FIAT SCUDO blu – 2004 – km 256.000 / FIAT DUCATO BLU – gancio traino – 2005- km 159.000 / NISSAN NP 300 grigio – gancio traino Hard Top – 2008 – km 130.000 / IVECO bianco – cassone ribaltabile – 2004 km 117.000 – rimorchio SACAR SA750 – 2003. Tel. 0428 68117.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** bordatrice SCM del 2009 con gruppi rifilatore-raschiatore-gruppo PVC, praticamente nuova + altre macchine recenti. Tel. 335 6034675.
- **Vendo** per cassata attività un transpallet usato in grado di sollevare 2.500kg a € 170. Tel. 335 6638697
- **Vendo** macchinari per falegnameria: sega circolare, pialla quattro lat., pressa, n. 2 tupie, calibratrice, levigatrice, sega radiale, strettoio manuale, strettoio idraulico, cavatrice, cabina di verniciatura, impianto aspirazione, bedanatrice, bricchettatrice. Tel. 0428 68117.
- **Vendo** miniescavatore Bobcat x320 dotato di martellone idraulico, anno 1997; carrello elevatore DETAS SMR30 diesel, anno 2003, portata kg 3000 con benna meccanica manuale inforcabile e prolunghe forche mm 1600. Tel. 0428 68117.

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax **0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001

Anno XIII - N. 09 - SETTEMBRE 2013

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine

Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale

Direttore responsabile: BRUNO GAZULLI

Comitato di redazione: Enrico Eva, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Alberto Bianchi, Alfredo Cappellini, Michele Feresin, Elena Del Giudice, Ketty Downey, Luca Matelich, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Progetto grafico: Unidea

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Scadenze del mese di ottobre 2013	pag. 4
Approvato il decreto IMU	pag. 5
Convertito in legge il Decreto Lavoro	pag. 6
Comunicazione clienti-fornitori (cd. Spesometro), acquisti da San Marino e operazioni con paesi black list	pag. 6
Convertito in legge il Decreto Fare	pag. 7

Categorie

Impianto termico Nuova definizione	pag. 8
Obbligo adeguamento per gli impianti di produzione energia	pag. 8
Impianti termici	pag. 9
Liberalizzata l'installazione di impianti telefonici interni Abrogato il DM 314/92	pag. 9
Proroga di validità della carte di qualificazione del conducente (CQC)	pag. 10
Autotrasporto di merci: rimborso pedaggi autostradali anno 2012	pag. 10

Contratti

CCNL Autotrasporto merci, Confartigianato non ha firmato il rinnovo	pag. 11
Assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato nei CCNL artigiani	

Normativa del Lavoro

Indice di rivalutazione T.F.R. agosto 2013	pag. 11
Convertito il Legge il Decreto Occupazione, le novità per i datori di lavoro	pag. 12
Incentivi per l'assunzione di lavoratori over 50 anni e di donne prive di impiego	pag. 16
Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga	pag. 20

Ambiente e Sicurezza

SISTRI, il sistema partirà ma solo per i rifiuti pericolosi	pag. 21
Sicurezza sul lavoro: ecco cosa cambia dopo la conversione in legge del decreto "del fare"	pag. 21
Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e sicurezza	pag. 24
Terre e rocce da scavo Ulteriori modifiche	pag. 24
Modifiche al regime di gestione dei RAEE	pag. 24

Dalle province

	pag. 25
--	---------

Scadenze del mese di ottobre 2013

Venerdì 11 ottobre

Mod. 730: consegna da parte del C.A.F o del professionista delle dichiarazioni elaborate ai contribuenti privi di sostituto d'imposta.

Martedì 15 ottobre

Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi alle scadenze del 16/9 con sanzione ridotta al 3% degli importi non versati.

Mercoledì 16 ottobre

Versamento unitario:

- dell'iva relativa al mese di settembre;
- della rata del saldo iva 2012 per chi ha scelto il pagamento rateale;
- della rata degli importi risultanti da Unico/2013 da parte dei titolari di partita iva;
- della rata del saldo IRPEF 2012 e del 1° acconto 2013 trattenuti sulle retribuzioni corrisposte in settembre ai dipendenti che hanno presentato il modello 730 e hanno optato per la rateizzazione;
- delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre;
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di settembre;
- dei contributi sui compensi corrisposti in settembre ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- dei contributi sui compensi corrisposti in settembre a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5000.

Comunicazione dati dichiarazioni d'intento: invio dati dichiarazioni d'intento ricevute utilizzate per la prima volta nella liquidazione iva in scadenza.

Scadenze di domenica 20 ottobre prorogate a lunedì 21 ottobre

Conai: presentazione della dichiarazione relativa al mese di settembre.

Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica eseguite nel trimestre precedente.

Venerdì 25 ottobre

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di settembre e di quelli trimestrali relativi al 3° trimestre.

Mod. 730: Presentazione da parte del contribuente al C.A.F o professionista del mod. 730 integrativo; trasmissione da parte del C.A.F o del professionista all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dai contribuenti privi di sostituto d'imposta.

Mercoledì 30 ottobre

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/10/2013 per chi non ha optato per la cedolare secca.

Giovedì 31 ottobre

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del terzo trimestre 2013.

Tosap: versamento della 4^a rata da parte di chi occupa spazi pubblici e ha scelto il pagamento rateale.

Unico 2013: versamento rata importi risultanti da Unico da parte dei non titolari di partita iva.

Iva - rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito iva maturato nel 3° trimestre da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'iva ai sensi dell'art. 38 bis comma 2 del DPR 633/72.

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di settembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps.

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del 3° trimestre.

Comunicazione operazioni con paesi black list: presentazione della comunicazione delle operazioni con operatori economici con sede negli Stati black list relativa al mese di settembre o al terzo trimestre.





Approvato il decreto IMU

Con il Decreto Legge 102 del 431 agosto 2013, in corso di conversione in legge, sono state introdotte le seguenti novità fiscali:

Novità per l'IMU

Il decreto interviene sulla disciplina dell'IMU disponendo:

- l'abolizione della prima rata IMU dovuta per il 2013 per abitazioni principali con relative pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e per terreni agricoli e fabbricati rurali;
- l'abolizione dell'IMU per i fabbricati sfitti costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, finché permane tale destinazione (tale abolizione ha già effetto sulla seconda rata 2013 mentre resta dovuta la prima rata IMU per il 2013 scaduta il 17 giugno 2013);
- l'esenzione IMU, dal 2014, per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica;
- l'equiparazione ad abitazione principale ai fini IMU dell'unico immobile, non concesso in locazione, posseduto dal personale delle Forze armate delle Forze di polizia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Novità per la cedolare secca sugli affitti

Con effetto già dal 2013 viene disposta la riduzione dal



19% al 15% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato (resta confermata al 21% l'aliquota prevista per i contratti a canone libero).

TARES

Sono introdotte modifiche alla disciplina della TARES, tariffa sui rifiuti e sui servizi, per consentire ai Comuni per il 2013 di applicare la componente della tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti sulla base di determinati criteri che rispettano il principio "chi inquina paga".

Detrazioni IRPEF per polizze vita/infotuni

Viene stabilita la riduzione del limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi delle assicurazioni vita/infotuni che per il 2013 passa da 1.291 a 630 euro e per il 2014 a 230 euro. Tale riduzione vale anche per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infotuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.



Finanziamenti a breve e medio/lungo termine studiati su misura per sostenere le esigenze degli imprenditori: Investimenti, Liquidità, Scorte, Attrezzatura anche usata.

Info su www.artigiancassa.it

I nostri Artigiancassa Point

- Confartigianato Udine
Claudio Castagnotto
Tel. 0432 516774

- Confartigianato Pordenone
Cristina Zuccato
Tel. 0434 509212

- Confartigianato Gorizia
Giulio Pappalardo
Tel. 0481 82100 (int. 581)

Referente Artigiancassa

Michele Borga - Tel 366 6601920
Sede Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia
michele.borga@artigiancassa.it



Convertito in Legge il Decreto Lavoro

Con la Legge 99 del 9 agosto 2013 è stato convertito in legge il DL 76 del 28 giugno 2013 nell'ambito del quale sono previste, tra l'altro, le seguenti misure.

Novità per le SRL semplificate ed ordinarie

Viene modificata la disciplina delle società a responsabilità limitata attraverso le seguenti previsioni:

- abolizione del modello societario srl a capitale ridotto (le società già costituite con tale forma assumeranno la qualifica di società a responsabilità limitata semplificata);
- estensione ai soggetti di età superiore a 35 anni della possibilità di costituire o acquisire quote di srl semplificate, possibilità per le società a responsabilità limitata semplificata avere non soci come amministratori e previsione dell'inderogabilità delle clausole del modello standard tipizzato cui deve conformarsi l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata;
- possibilità di costituire srl ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro (in tal caso i conferimenti vanno effettuati solo in denaro e il 20% degli utili netti risultanti dai bilanci deve essere destinato a riserva legale finché il patrimonio netto non raggiunge 10.000 euro, con possibilità di usare tale riserva solo per imputarla a capitale sociale o per coprire perdite);
- abolizione del versamento in banca del capitale iniziale per tutte le srl con previsione che i conferimenti in denaro siano affidati all'organo amministrativo.

Novità per le start-up innovative

Diventano meno rigorosi i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni riconosciute alle società di capitali start-up innovative, attraverso le seguenti misure:

- abrogazione della previsione che richiedeva la deten-

- zione da parte dei soci, per 24 mesi dalla costituzione, della maggioranza delle quote delle start-up innovative;
- riduzione dal 20% al 15% del requisito della quota minima delle spese in ricerca e sviluppo;
- previsione dell'impiego di personale in possesso di laurea magistrale in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, come requisito alternativo all'impiego di personale con dottorato di ricerca;
- estensione della possibilità di utilizzo del regime premiale alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE.

Aumento dell'iva

Il decreto sospende, fino all'30/9/2013, l'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% che sarebbe dovuto scattare dal 1/7/2013. Di conseguenza in assenza di nuovi interventi normativi l'aumento al 22% dell'aliquota ordinaria iva scatterà dal 1/10/2013.

Novità per acconti IRPEF, IRES ed IRAP

Il decreto stabilisce l'incremento nelle seguenti misure dell'acconto dovuto per le imposte sui redditi e per l'IRAP:

- per i soggetti IRPEF passa a regime dal 99% al 100% la misura dell'acconto IRPEF e IRAP;
- per i soggetti IRES si passa dal 100% al 101% della misura dell'acconto IRPEF e IRAP, ma tale aumento vale solo per il 2013;

Per il 2013, l'aumento della misura degli acconti incide sul versamento della seconda o unica rata di acconto che va determinata come differenza fra l'importo dell'acconto rideterminato nella nuova misura e quanto dovuto in sede di primo acconto.

Comunicazione clienti-fornitori (cd. Spesometro), acquisti da San Marino e operazioni con paesi black list

Con provvedimento del 2 agosto 2013 n. 94908, l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione della comunicazione clienti-fornitori (cd. Spesometro) relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali:

- è previsto l'obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare;
- non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, soltanto se di ammontare pari o superiore a euro 3.600 al lordo IVA (l'emissione della fattura determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione).

Sono esonerati da tale adempimento i contribuenti minimi.

Si ricorda che sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- operazioni intracomunitarie, importazioni ed esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
- operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/1973 (ad esempio trasferimenti immobiliari, operazioni connesse ai contratti di assicurazione, quelle relative ai contratti di mutuo e ai contratti di somministrazione di energia elettrica, mentre vanno comunicati i trasferimenti relativi ad autoveicoli);
- operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, con pagamento mediante carte di credito, di debito o prepagate.



Per il 2012, lo spesometro va inviato, in forma analitica o aggregata, entro il 12/11/2013 per i soggetti mensili oppure entro il 21/11/2013 per gli altri soggetti. Per il 2013 e per gli anni successivi la comunicazione va invece inviata entro il 10 aprile dell'anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile oppure entro il 20 aprile dell'anno successivo per tutti gli altri soggetti.

Il modello per lo spesometro, sempre nei suddetti termini, può essere utilizzato, già per il 2012, anche dagli operatori che svolgono attività di leasing, locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili per comunicare le relative operazioni in luogo dello specifico tracciato record per esse previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21/11/2011.

Il modello per lo spesometro va inoltre utilizzato per comunicare:

- le operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate dall'1/10/2013 (la comunicazione in tal caso va trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione);
- i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1/10/2013 nei confronti di operatori economici degli Stati o territori definiti black list tenendo conto dei consueti termini mensili o trimestrali.

Il Provvedimento prevede che per il 2012 e 2013 i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio debbano comunicare le fatture solo se di importo pari o superiore a 3.600 al lordo d'Iva.

Convertito in Legge il Decreto Fare

Con la Legge 98 del 9 agosto 2013 è stato convertito in legge il DL 69 del 21 giugno 2013, in vigore dal 22 giugno 2013, nell'ambito del quale sono previste, tra l'altro, le seguenti misure.

Responsabilità solidale negli appalti e subappalti

Con un intervento sulla disciplina della responsabilità negli appalti e subappalti prevista nell'art.13-ter del DL 83/2012 (argomento già trattato sul n. 14/2012 e 3/2013 di Informimpresa) viene limitata la responsabilità solidale dell'appaltatore per gli omessi versamenti del subappaltatore dato che viene ora prevista solo per relativamente al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei versamenti IVA. Di conseguenza in caso di subappalto l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore, per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni relative al rapporto di subappalto.

Novità in tema di riscossione di somme iscritte a ruolo

Con le seguenti misure sulla riscossione mediante ruolo si interviene a favore dei contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità:

- possibilità per il contribuente di ottenere la dilazione fino a 120 rate mensili per il pagamento delle somme iscritte a ruolo nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, a condizione che dimostri di non poter assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario pur essendo solvibile in relazione al piano di rateazione richiesto;
- modifica del regime di decadenza dalla rateazione, decadenza che ora si verifica in caso di omesso pagamento di 8 rate, anche non consecutive anziché di 2 rate consecutive;
- per imprese e professionisti possibilità di pignoramento dei beni indispensabili all'esercizio dell'attività economica solo limitatamente a 1/5 del relativo valore e solo se il presumibile valore di realizzo degli altri beni non copra il debito;
- preclusione dell'espropriazione immobiliare per un credito complessivo superiore a 120.000 euro;

- impignorabilità da parte dell'agente della riscossione dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale (escluse le abitazioni di lusso e i fabbricati di categoria A/8 e A/9) e dei beni che saranno definiti essenziali da un DM di prossima emanazione;
- esclusione dal fermo amministrativo per i veicoli strumentali di imprese o professionisti.

Validità del DURC

Per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e per i lavori edili verso privati la durata di validità del DURC emesso a partire dal 21/8/2013 viene allungata a 120 giorni.

Modello 770

Viene abrogato il mod. 770 mensile, di cui era prevista l'entrata in vigore dall'1/1/2014.

Deduzioni forfetarie per i distributori di carburante

Le deduzioni forfetarie spettanti ai distributori di carburante vengono collegate al volume d'affari anziché ai ricavi, fermi restando scaglioni ed aliquote.

Nautica da diporto

Viene soppressa la tassa annuale sulle imbarcazioni da diporto con scafo lungo fino a 14 metri e ridotti gli importi dovuti per le imbarcazioni con scafi lunghi fino a 17 metri e fino a 20 metri.

Viene estesa alle società che non hanno per oggetto sociale noleggi o locazioni la facoltà, già prevista per privati, di assoggettare all'imposta del 20% sostitutiva delle imposte sui redditi i proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di unità da diporto di durata complessiva non superiore a 42 giorni.

Modello 730 anche per i contribuenti senza sostituto d'imposta

Viene estesa ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati privi di sostituto d'imposta la possibilità di presentare il mod. 730, con rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria. Anche per i redditi 2012 si potrà fruire di tale novità presentando il 730/2013 a credito dal 2 al 30 settembre 2013.



Impianto termico – Nuova definizione

Con la conversione in legge del DL 63/2013 sono state apportate numerose modifiche al D.Lgs 192/2005 in materia di prestazione energetica degli edifici.

Ci soffermiamo in particolare sulla definizione di impianto termico, che ha dei riflessi sull'attività manutentiva degli impianti stessi.

L'ultima modifica era stata portata lo scorso novembre, modificando l'intero allegato A del 192.

L'impianto termico è ora definito, con l'ultimo aggiornamento, come l'impianto tecnologico destinato:

- ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti;
- con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
- indipendentemente dal vettore energetico utilizzato;

- comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono compresi nella definizione anche gli impianti individuali di riscaldamento, non sono compresi invece i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale o assimilato.

Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento ad energia radiante sono invece assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Obbligo adeguamento per gli impianti di produzione energia



L'Autorità per l'energia ha definito condizioni e modalità per l'adeguamento ai fini di sicurezza degli impianti di generazione di energia che al 31 marzo 2012 erano connessi in BT e per gli impianti di po-

tenza fino a 50 kW che, sempre alla stessa data, erano già connessi in MT. L'intervento si inquadra nelle problematiche di sicurezza del sistema evidenziate anche a livello europeo dal recente report dell'associazione dei gestori di rete.

Evidenziamo che fra gli impianti di produzione sono contemplati non solo quelli fotovoltaici, ma anche quelli che utilizzano biogas, eolici ed idroelettrici.

Nello specifico, la delibera dispone che i produttori debbano adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70 al Codice di rete di Terna:

- entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete BT ed entrati in esercizio al 31 marzo 2012 e gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di MT ed entrati in esercizio alla medesima data;
- entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete BT ed entrati in esercizio al 31 marzo 2012.

In deroga a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato A70, questi impianti debbano rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz

- 51 Hz (anziché 47,5 Hz - 51,5 Hz), ciò perché gli inverter attualmente in commercio o utilizzati negli impianti di produzione di taglia ridotta già connessi alla rete di bassa tensione sono in grado di garantire il funzionamento dell'impianto di produzione all'interno dell'intervallo di frequenza fra 49 Hz e 51 Hz a seguito di interventi eseguibili direttamente dall'installatore, senza bisogno di prevederne la sostituzione.

Le modalità sono analoghe a quelle stabilite dalla delibera 84/12 (il Distributore avvisa i produttori, nuovo regolamento di esercizio, dichiarazione asseverata di un professionista o del responsabile tecnico di impresa abilitata che l'impianto è stato adeguato, sospensione dell'incentivo per chi non si adegua, ecc).

Dagli adeguamenti sono esclusi gli impianti di potenza fino a 6 kW connessi alle reti di BT poiché tali impianti sono poco rappresentativi in termini di potenza complessivamente installata (circa 600 MW); nel medio termine, tali impianti saranno comunque oggetto di adeguamento automatico alla Norma CEI 0-21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei sistemi di protezione d'interfaccia.

Infine, con riferimento ai servizi di *scambio sul posto* e di *ritiro dedicato*, l'Autorità ha raccomandato al GSE l'applicazione delle clausole di *sospensione dell'efficacia delle convenzioni stesse in caso di inadempienza agli obblighi previsti o richiamati* (nello specifico, le norme sulle connessioni di impianti alla rete), fino all'avvenuto adeguamento degli impianti, dando adeguato preavviso ai produttori coinvolti. (Fonte delibera 243/2013/R/eel).



Impianti termici

Il ruolo del terzo responsabile dopo il DPR 74/2013

Riassumiamo con questo articolo le modifiche alla disciplina del 3° responsabile di impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, così come recentemente apportate dall'art. 6 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 rimandando, per un approfondimento, alla sezione Informimpresa/Categorie del sito www.confartigianatofvg.it

Come noto, il responsabile dell'impianto termico, nel caso ritenga di non farlo direttamente, può delegare ad un terzo soggetto l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. Tale delega non è però ora consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

Nel caso in cui gli impianti non siano conformi alle disposizioni di legge, la delega di terzo responsabile non può essere rilasciata, salvo espresso e conferimento di incarico a procedere alla loro messa a norma, con garanzia di copertura finanziaria per l'esecuzione degli interventi nei tempi concordati.

Nei condomini questa copertura finanziaria è fornita attraverso apposita delibera assembleare.

Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico.

Il terzo responsabile deve comunicare tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa.

Nei condomini il delegante deve espressamente autoriz-

zare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione.



Il terzo responsabile informa l'organismo di controllo:

- a) della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi;
- c) della decadenza automatica (nel caso di mancata autorizzazione all'adeguamento da parte del condominio) entro i 2 successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto.

Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto.

I requisiti del terzo responsabile per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, oltre che con la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, possono essere soddisfatti in alternativa con il possesso della qualificazione SOA nelle categorie OG11 o OS28.

Liberalizzata l'installazione di impianti telefonici interni – Abrogato il DM 314/92

È stato convertito in legge il provvedimento che ha liberalizzato l'allacciamento ed i collaudi degli impianti telefonici interni, abrogando il DM 314/92, che recava disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

Ricordiamo che tale provvedimento prevedeva una specifica autorizzazione di 1°, 2° o 3° grado a seconda delle dimensioni dell'impianto.

Dal 22/6/13 (data di entrata in vigore del DL), per collegare gli impianti telefonici interni (cablaggio strut-

turato e sistemi bus) alla rete di telecomunicazione pubblica non è più richiesta alcuna autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni a prescindere dal numero di linee urbane.

La legge di conversione ha confermato l'abrogazione anche l'art. 2 del D.Lgs 198/2010 che rimandava a provvedimenti successivi (ora non più necessari) per definire i requisiti tecnico professionali delle aziende che installavano, allacciavano e collaudavano apparecchiature e terminali di telecomunicazione.

(L. 9 agosto 2013, n. 98)



Proroga di validità della carte di qualificazione del conducente (CQC)

Con un recente provvedimento, il Ministero infrastrutture e dei trasporti ha prorogato di due anni la validità delle carte di qualificazione dei conducenti per il trasporto di persone e di cose (CQC), ottenute per documentazione (cioè senza corso iniziale e successivo esame).

Pertanto, la nuova scadenza delle CQC è la seguente:

- il trasporto di cose, **9 settembre 2016**;
- il trasporto di persone, **9 settembre 2015**.

La proroga si applica sia ai conducenti che hanno già frequentato i corsi di rinnovo, sia a coloro che non li hanno ancora seguiti, stabilendo che i corsi svolti consentiranno di rinnovare la carta di qualificazione fino al 9 settembre 2020 (per la CQC trasporto persone) e fino al 9 settembre 2021 (per la CQC trasporto cose).

L'archivio nazionale degli abilitati alla guida del CED della Motorizzazione provvederà ad aggiornare automaticamente le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue:

- 9.9.2013 al 9.9.2015;
- 9.9.2014 al 9.9.2016;
- 9.9.2018 al 9.9.2020;
- 9.9.2019 al 9.9.2021.

Inoltre, la carta di qualificazione del conducente (CQC) potrà essere richiesta per documentazione entro il 9 settembre del 2013 se relativa al trasporto di persone ed entro il 9 settembre 2014 se relativa al trasporto merci.

Il testo integrale del provvedimento è reperibile sul sito www.confartigianatotrasp.com.

Autotrasporto di merci: rimborso pedaggi autostradali anno 2012



Con una recente deliberazione il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori ha stabilito i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il

rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nel corso dell'anno 2012.

Ai benefici previsti dalla citata delibera possono accedere sia le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, sia quelle che hanno in disponibilità veicoli con licenza al trasporto di merci in conto proprio, a condizione che il pagamento del pedaggio autostradale sia avvenuta a riscossione differita mediante fatturazione.

Rimborso parziale pedaggi

Le imprese in questione possono richiedere le riduzioni compensate dei pedaggi relativi agli autocarri Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori e appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.

Le riduzioni si applicano secondo i seguenti criteri:

- a. determinazione del fatturato totale annuo moltiplicando quello relativo ad un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
 - 0,5 per i veicoli Euro 2;
 - 1,5 per i veicoli Euro 3;
 - 2 per i veicoli Euro 4, Euro 5 o superiori.
- b. applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto.

Fatturato annuo dei pedaggi in euro	% di riduzione
Inferiore a 200.000	nessuna riduzione
da 200.000 a 400.000	4,33%
da 400.001 a 1.200.000	6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000	8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000	10,83%
oltre 5.000.000	13%

Un'ulteriore riduzione, pari al 10% dei valori percentuali summenzionati, è concessa sui pedaggi relativi a transiti effettuati durante le ore notturne (ingresso dopo le ore 22.00 ed entro le ore 02.00 ed uscita dopo le ore 02.00 e prima delle ore 06.00), a condizione che detti transiti costituiscano almeno il 10% del fatturato annuale dei pedaggi.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare superi la copertura finanziaria del provvedimento, le sopraindicate percentuali saranno ridotte proporzionalmente, fino al rientro nei limiti previsti dalla copertura stessa.

Modalità di rimborso

Le istanze potranno essere presentate fino al 16 ottobre 2013 nella sezione dedicata del sito dell'albo www.alboautotrasporto.it.

Sullo stesso sito è reperibile il testo integrale delle deliberazioni ed il manuale di istruzioni per la compilazione delle istanze, dei quali si consiglia una attenta lettura.



CCNL Autotrasporto merci, Confartigianato non ha firmato il rinnovo

Il 1° agosto 2013 è stato stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica.

Si sottolinea però che l'accordo di rinnovo **non è stato siglato da Confartigianato Trasporti** e dalle altre associazioni sindacali del settore artigiano, pertanto le imprese aderenti alla nostra Associazione non sono tenute ad erogare alcun aumento retributivo previsto dall'accordo del 1° agosto 2013 né ad applicare le novità della parte normativa.

Si ricorda che Confartigianato Imprese d'Intesa con Confartigianato Trasporti, in occasione della rottura delle trattative, ha suggerito di corrispondere con decorrenza dal periodo di paga di giugno 2013 un "Acconto rinnovo ccnl" al fine di evitare alle imprese l'erogazione di somme elevate a titolo di arretrati che saranno previste per il periodo di carenza contrattuale (ved. Informimpresa n. 8/2013).

Assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato nei CCNL artigiani

Lo scorso mese di luglio sono stati firmati gli accordi che hanno stabilito di prorogare la disciplina dell'apprendistato professionalizzante fino al 31 ottobre 2013. Si riporta nella tabella sotto indicata i termini entro i quali è possibile instaurare contratti di apprendistato ai sensi della nuova disciplina prevista dal TU 167/2011 per i diversi settori:

CCNL	Accordo	Termine entro il quale assumere
CCNL Acconciatura Estetica	del 18.04.2013	fino al 31 ottobre 2013
CCNL Area Alimentazione-Panificazione	del 17.07.2013	fino al 31 ottobre 2013
CCNL Area Chimica-Ceramica	del 18.07.2013	fino al 31 ottobre 2013
CCNL Area Comunicazione	del 18.04.2013	fino al 30 novembre 2013
CCNL Area Meccanica	del 16.07.2013	fino al 31 ottobre 2013
CCNL Area Tessile-Moda	del 16.07.2013	fino al 31 ottobre 2013
CCNL Area Legno-Lapidei	del 17.12.2012	fino al 30 aprile 2013 non prorogato^(*)
CCNL Servizi di pulizia	settore in attesa di rinnovo del CCNL	

(*) In assenza della proroga del CCNL, le aziende possono assumere apprendisti come indicato dall'Interpello nr. 4 del 5 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro, che prevede la possibilità di applicare la "regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell'istituto", e quindi nel caso pratico si può applicare il CCNL Area Meccanica

Settori a regime

I settori nei quali la nuova disciplina relativa all'apprendistato professionalizzante prevista ai sensi del TU 167/2011 è a regime, in quanto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha regolamentato la materia, sono:

- CCNL Autotrasporto merci e logistica, accordo del 26.04.2012
- CCNL Edilizia, accordo del 06.05.2013



Indice di rivalutazione T.F.R. agosto 2013

L'indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di agosto 2013 è 1,774648%.

L'indice è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2012 di un dipendente che risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 15 agosto 2013 al 14 settembre 2013. (Fonti: www.istat.it)



Convertito in Legge il Decreto Occupazione, le novità per i datori di lavoro

Il Decreto Legge per l'occupazione contenente le prime misure urgenti per il rilancio dell'occupazione è stato convertito in Legge, con modificazioni, ed è in vigore a decorrere dal 23 agosto 2013. Il Ministero del Lavoro ha fornito anche le prime indicazioni operative con una circolare indirizzata al personale ispettivo del 29 agosto 2013.

In sede di conversione in legge sono state introdotte ex-novo le seguenti specifiche discipline:

- distacco di personale nell'ambito di reti di impresa;

- stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro in rapporti di lavoro subordinato (entro il 30 settembre);
- deroghe al numero massimo di 3 associati in partecipazione presso alcuni associanti.

Si analizzano di seguito le principali modifiche introdotte in occasione della conversione del decreto nella Legge 99/2013 e la disciplina in vigore così come modificata.

Incentivi per nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato (art. 1)

In sede di conversione in legge sono state introdotte piccole modifiche ed è stato riscritto il testo con l'iter per il riconoscimento dell'incentivo. In particolare, vengono definiti gli adempimenti e la relativa tempistica sia per l'INPS che per i datori di lavoro interessati.

Assunzione	Assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione a tempo indeterminato) di soggetti giovani effettuata dal 7 agosto 2013 (data di approvazione degli atti di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013), e non oltre il 30 giugno 2015. È escluso l'incentivo per il lavoro domestico.
Condizioni soggettive del lavoratore	Il lavoratore deve avere un'età compresa tra i 18 ed i 29 anni e deve avere almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi . b) essere privo di un diploma di scuola media superiore o professionale. La terza condizione di convivenza che prevedeva di "vivere solo con una o più persone a carico" è stata abrogata con la conversione in Legge.
Incremento occupazionale	L'assunzione/trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra: - il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e - il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione. I lavoratori a tempo parziale sono calcolati in proporzione. L'incremento della base occupazionale inoltre va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Misura dell'incentivo	L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e nel limite massimo pari a 650 € mensili e viene corrisposto: - per un periodo di 18 mesi; - per un periodo pari a 12 mesi nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, ma in questo caso si deve comunque assumere un altro lavoratore (anche se non in possesso delle condizioni soggettive).
Corresponsione dell'incentivo	L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione, nel limite delle risorse stanziato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.
Incentivo operativo dopo i chiarimenti dell'INPS	L'INPS ha emanato i chiarimenti amministrativi ed operativi con circolare 131 del 17 settembre. Maggiori informazioni sul prossimo numero di Informimpresa.



Contratto a tempo determinato (art. 7 comma 1)

In sede di conversione in legge, oltre alla conferma delle modifiche introdotte con il DL, è stato precisato che per il contratto a termine a-causale la proroga deve essere compresa nella durata massima di 12 mesi.

Intervalli-stacchi tra un contratto a termine e l'altro	<p>Il decreto ripristina gli originali intervalli previsti tra un contratto a termine e un altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 giorni di "stacco" per i contratti di durata fino a 6 mesi - 20 giorni di "stacco" per i contratti di durata superiore a 6 mesi <p>L'obbligo di rispettare gli stacchi non si applica nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</p>
Contratto a termine a-causale	<p>Ulteriori ipotesi previste per poter assumere con il requisito della a-causalità potranno essere individuate dai contratti collettivi, anche aziendali</p> <p>È stata prevista la possibilità di prorogare la durata del contratto a termine a-causale entro la durata massima di 12 mesi.</p> <p>Il rapporto di lavoro può proseguire oltre la scadenza del termine originariamente previsto anche per il contratto a-causale (per un periodo di 30/50 giornate)</p> <p>Anche il contratto a-causale deve rispettare i limiti quantitativi stabiliti dai CCNL</p>
Abrogata la comunicazione al Centro per l'impiego	<p>È stata abrogato l'obbligo, introdotto dalla Riforma Fornero, di comunicare al Centro per l'impiego, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, la continuazione del rapporto oltre tale termine e la durata della prosecuzione.</p>
Esclusioni dalla disciplina	<p>Il decreto chiarisce che sono esclusi dal campo di applicazione del lavoro a termine i contratti di lavoro conclusi con lavoratori in mobilità (ai sensi dell'art. 8, c.2, Legge n. 223/1991).</p>

Contratto di lavoro intermittente (art. 7 commi 2 e 3)

Con la conversione in legge del DL è stata introdotta un'eccezione al periodo massimo delle 400 giornate di lavoro effettivo, precisando che tale limite non opera nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; inoltre è stata soppressa la particolare esclusione dell'applicazione della sanzione amministrativa introdotta con il DL.

Nessun requisito soggettivo/oggettivo fino a 400 giornate	<p>È possibile instaurare il contratto di lavoro intermittente con ciascun lavoratore per un periodo non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo (sempre per contratti stipulati con lavoratori nel rispetto dei requisiti soggettivi dell'età o per attività indicate nel RD 2657/1923, e non configura quindi un'ulteriore ipotesi di stipula del contratto). Si computano solo le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato</p>
Proroga periodo transitorio al 31.12.2013 per i contratti senza requisiti	<p>I contratti di lavoro intermittente già in essere il 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92/12) e che non sono compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2014.</p>
Comunicazione preventiva per attività intermittente	<p>Questa disposizione è stata abrogata dalla conversione in Legge del DL: "in caso di omessa comunicazione della prestazione lavorativa, la sanzione amministrativa non trova applicazione se, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro"</p>



Lavoro a progetto (art. 7 comma 2)

In sede di conversione in legge sono state confermate le modifiche introdotte con il DL:

Semplificati i criteri	Il lavoro a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (in precedenza il riferimento era a compiti "esecutivi o ripetitivi"): di conseguenza i requisiti devono essere contemporaneamente presenti per poter escludere la possibilità di stipulare un contratto a progetto
Forma del contratto	Nel testo viene eliminato l'inciso "ai fini della prova" con la conseguenza che il contratto di lavoro a progetto deve obbligatoriamente contenere (non più dunque solo ai fini probatori) gli elementi ivi indicati fra cui: la descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto e del relativo risultato finale che si intende conseguire, la durata del progetto e il corrispettivo pattuito

Lavoro occasionale accessorio (art. 7 comma 2)

In sede di conversione in legge sono state confermate le modifiche introdotte con il DL:

Eliminato il riferimento alla natura meramente occasionale del lavoro accessorio	Nella definizione di lavoro accessorio è stato eliminato il riferimento alla "natura meramente occasionale" dell'attività lavorativa, al fine di sancire che ai fini qualificatori del contratto risulta determinante unicamente il limite di reddito erogato (che deve essere inferiore ai 2.000 € per le imprese committenti e 5.000 € negli altri casi)
Ulteriori condizioni per soggetti svantaggiati	Il decreto inoltre prevede che in considerazione di particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti (stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza, ecc.) potranno essere stabilite specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari con apposito decreto ministeriale

Distacco del personale nell'ambito di reti di impresa (art. 7 comma 2)

In sede di conversione in legge è stata introdotta una disciplina specifica per il distacco di personale in ambito di reti di impresa

L'interesse dell'impresa distaccante	La legge ha previsto che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del DL n. 5/2009, convertito dalla Legge n. 33/2009, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso
--------------------------------------	--

Licenziamento individuale e tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 7 comma 4)

In sede di conversione in legge sono state confermate le modifiche introdotte con il DL:

Esclusione tentativo di conciliazione per licenziamenti per superamento del periodo di comporto	Il decreto precisa che la procedura di licenziamento che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione, non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nonché per i licenziamenti per cambio di appalto e le interruzioni del rapporto di lavoro nel settore edile per completamento delle attività e chiusura del cantiere come prevista dalla Legge 92/12 art. 34.
Mancata presentazione delle parti	Il decreto prevede inoltre che la mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

Incentivo per l'assunzione di lavoratori che fruiscono dell'ASpl (art. 7 comma 5)

In sede di conversione in legge sono state confermate le modifiche introdotte con il DL:

Incentivo per l'assunzione di disoccupati	Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
---	--



Convalida dimissioni anche per lavoratori a progetto e associati in partecipazione (art. 7 comma 5)

In sede di conversione in legge sono state confermate le modifiche introdotte con il DL:

<p>Convalida dimissioni per lavoratori a progetto e associati in partecipazione</p>	<p>Il decreto stabilisce che la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale si applica anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto - con contratti di associazione in partecipazione se l'apporto dell'associato consiste anche in una prestazione di lavoro
---	---

Associati in partecipazione (art. 7 comma 5)

In sede di conversione in legge sono state introdotte delle deroghe al numero massimo di 3 associati.

<p>Nuove deroghe</p>	<p>Vengono introdotte alcune deroghe alla disposizione della Riforma Fornero che limita l'utilizzo del contratto di associazione in partecipazione al numero massimo di 3 associati. L'articolo 2549 c.c. stabilisce ora che il predetto limite non trova applicazione nell'ambito delle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.</p>
----------------------	--

Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 7-bis)

In sede di conversione in legge è stata introdotta la stabilizzazione dei rapporti di lavoro con associati in partecipazione con apporto di solo lavoro in un lavoro subordinato.

<p>Stipula di contratto collettivo e atto di conciliazione entro il 30 settembre</p>	<p>Viene introdotta la possibilità per i datori di lavoro di stabilizzare eventuali rapporti con associati in partecipazione con apporto di solo lavoro "non genuini":</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite la stipulazione di specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; • che la previsione dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato; • entro il 30 settembre 2013. <p>I lavoratori interessati sono tenuti a sottoscrivere atti di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 e ss. c.p.c. con riferimento ai pregressi rapporti di associazione.</p>
<p>Versamento contributo straordinario</p>	<p>Il datore di lavoro è tenuto al versamento alla Gestione Separata INPS, da parte del solo datore di lavoro, di una somma a titolo di contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione con un massimo di 6 mesi.</p>
<p>Assunzione con rapporto di lavoro subordinato</p>	<p>L'assunzione deve avvenire entro 3 mesi dalla stipulazione dei contratti collettivi e sono applicabili i benefici previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato. Nei 6 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo</p>
<p>Deposito degli atti entro gennaio 2014 e verifica della procedura</p>	<p>Entro il 31 gennaio 2014 i datori di lavoro devono depositare presso le competenti sedi INPS i contratti collettivi, gli atti di conciliazione, i contratti d'assunzione a tempo indeterminato e l'attestazione del versamento del contributo straordinario ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti.</p> <p>L'esito di tale verifica è comunicato alla DTL competente, e il buon esito della verifica comporta l'estinzione degli illeciti relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio. Viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai pregressi rapporti.</p>



Stato di disoccupazione (art. 7 comma 7)

In sede di conversione in legge è stata introdotta una modifica sulla sospensione dello stato di disoccupazione:

Conservazione dello stato di disoccupazione	I soggetti disoccupati potranno svolgere attività autonoma o subordinata senza perdere lo status di disoccupazione, purché tale attività lavorativa non determini un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000 euro annui per lavoro subordinato e 4.800 euro per lavoro autonomo). Il decreto pertanto ripristina quanto era stato abrogato dalla Riforma Fornero.
Sospensione dello stato di disoccupazione	Con la conversione in Legge del DL viene stabilito che viene sospeso lo stato di qualora il lavoratore svolga lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (contratto di durata inferiore o pari a 6 mesi), a prescindere dal reddito percepito.

Appalto (art. 9 comma 1)

In sede di conversione in legge sono state confermate le modifiche introdotte con il DL:

Applicazione anche ai contratti di lavoro autonomo	Il decreto chiarisce che le disposizioni in materia di appalto si applicano anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratti di lavoro autonomo (lavoratori a progetto e associati in partecipazione)
--	--

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: Decreto Legge n. 76 del 28/06/13 convertito con modificazioni nella Legge 09/08/13 n. 99, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 22/08/13, circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 29/08/2013)

Incentivi per l'assunzione di lavoratori over 50 anni e di donne prive di impiego

L'Inps ed il Ministero del lavoro hanno fornito le attese precisazioni normative e le istruzioni operative in merito all'incentivo introdotto dalla Riforma Fornero per l'assunzione di lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.

L'incentivo si applica a decorrere dalle assunzioni fatte già dal 1° gennaio 2013, e consiste nella riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail a carico del datore di lavoro e spetta in caso dell'assunzione di tali categorie di lavoratori per un periodo massimo di:

- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche part time
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, anche part time.

Poiché la disciplina è molto complicata, ad integrazione del testo pubblicato sul precedente numero di Informimpresa, analizziamo nel dettaglio le condizioni di spettanza dell'incentivo, i requisiti soggettivi dei lavoratori, la misura e durata dell'incentivo, la definizione delle 4 categorie, le modalità di calcolo dell'incremento occupazionale, e le istruzioni operative.

Condizioni di spettanza dell'incentivo e requisiti soggettivi dei lavoratori

Per poter beneficiare dell'incentivo:

- 1) l'azienda deve **essere regolare** nel rispetto di specifiche normative;
- 2) l'assunzione, la trasformazione o la proroga devono realizzare un **incremento occupazionale**;
- 3) il lavoratore deve possedere **specifici requisiti soggettivi** riferiti:
 - all'età;
 - alla situazione occupazionale relativa ad un periodo di 6 o 12 o 24 mesi precedenti l'assunzione;
 - alla residenza;
 - alla professione o settore economico.

Nella [tabella A](#) vengono indicate le 4 diverse categorie di lavoratori/lavoratrici che possono essere assunti con lo sgravio contributivo, ciascuna delle quali richiede particolari requisiti soggettivi; nella [tabella B](#) vengono indicate le ulteriori condizioni per poter beneficiare degli incentivi:



REQUISITI SOGGETTIVI

Tabella A

1.	a. uomini o donne b. con almeno 50 anni di età c. disoccupati da oltre 12 mesi (con attestazione Centro per l'Impiego)	
2.	a. donne di qualunque età b. residenti in aree svantaggiate c. prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi	
3.	a. donne di qualunque età b. con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere c. prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi	in sospenso in attesa di decreto per la definizione delle professioni e settori
4.	a. donne di qualunque età b. ovunque residenti c. prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi	

CONDIZIONI DI SPETTANZA

Tabella B

1.	Rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno previste dalla Comunità Europea (art.li 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008), in particolare l'assunzione agevolata deve rispettare l' incremento occupazionale
2.	Regolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi, rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, anche in caso di utilizzazione di un lavoratore in somministrazione; non sussistenza di provvedimenti indicati nell'Allegato A del DM 30/12/2007 ovvero deve essere decorso il periodo indicato (come previsto dall'art. 1, commi 1175 e 1176, Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006)
3.	Applicazione dei principi generali stabiliti dalla Legge Fornero per l'applicazione dei benefici contributivi (art. 4, commi 12, 13 e 15, L. n. 92/2012): <ul style="list-style-type: none"> l'assunzione non deve avvenire in attuazione di preesistente obbligo di legge o di contratto come diritto di precedenza previsto per: <ul style="list-style-type: none"> l'ex-dipendente licenziato negli ultimi 6 mesi l'ex-dipendente con contratto a termine per un periodo superiore a 6 mesi (che il lavoratore può manifestare nei 12 mesi successivi la cessazione del contratto) l'ex-dipendente con contratto a termine impiegato in attività stagionali trasferimento d'azienda l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato o cessato i datori di lavoro e gli utilizzatori non devono avere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione presso la stessa unità produttiva, salvo il caso di assunzioni per mansioni diverse non ci deve essere coincidenza sostanziale di assetti proprietari e collegamento tra chi assume e chi ha licenziato
4.	Gli incentivi sono subordinati alla circostanza che: <ul style="list-style-type: none"> il datore di lavoro non abbia ricevuto e non rimborsato o depositato in conto bloccato, aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà come definita dalla regolamento CE 800/2008 (art. 1 paragrafo 7)

Misura e durata dell'incentivo

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi Inps e premi Inail a carico del datore di lavoro e spetta in caso dell'assunzione di lavoratori per un periodo massimo di:

- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (e/o proroga nel limite complessivo di 12 mesi):



spetta per:	non spetta per:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ le assunzioni a tempo indeterminato anche part time ✓ le assunzioni a tempo determinato anche part time ✓ le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part time, se avviene entro la scadenza del beneficio ✓ per i rapporti di somministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ contratti di lavoro intermittente ✓ contratti di lavoro accessorio ✓ contratti di lavoro domestico ✓ contratti di lavoro ripartito

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione spetta per complessivi 18 mesi.

Definizione delle 4 categorie

1. Lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi

La prima categoria di lavoratori si riferisce a uomini o donne di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per la disoccupazione il lavoratore deve essere registrato presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio, e la durata della disoccupazione deve essere superiore a 12 mesi, certificata dal Centro per l'Impiego in base alle regole fissate dal D.Lgs. n. 181/2000.



2. Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate

La seconda categoria di lavoratori si riferisce alle assunzioni di

- a. donne di qualsiasi età
- b. prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- c. residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e nelle aree previste dal regolamento comunitario (CE) n. 800/2008 della Commissione, annualmente individuate con decreto interministeriale.

Riguardo alla nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, il Ministero del lavoro chiarisce che:

- ci si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che negli ultimi 6 mesi:
 - non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, ovvero
 - coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione
- l'accertamento del requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal D.Lgs. n. 181/2000; pertanto la condizione di "priva di impiego regolarmente retribuito" **non richiede la registrazione** della donna presso il centro per l'impiego
- non si tiene conto della condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro

Quindi, rientrano nella definizione di "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi":

lavoratori subordinati	i rapporti di lavoro di durata inferiore a 6 mesi; occorrerà quindi considerare il periodo di 6 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore non abbia svolto attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi
lavoratori autonomi	attività di lavoro autonomo/parasubordinato con compenso annuo è inferiore ai limiti esenti da imposizione pari a: <ul style="list-style-type: none"> - 4.800 € per il lavoro autonomo - 8.000 € per le collaborazioni parasubordinate



Riguardo al requisito della residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, la norma fa riferimento alle regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013", scaricabile dal sito Internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica all'indirizzo: http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp.

L'Inps precisa che ai fini dell'applicazione del requisito della residenza non è richiesta una durata minima in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente, mentre il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree in tabella.

3. Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

La terza categoria di lavoratori si riferisce alle assunzioni di

- a. donne di qualsiasi età;
- b. con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere;
- c. prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Si fa riferimento da una parte a settori, dall'altra parte a specifiche professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. Con D.M. 16 aprile 2013 è stato stabilito che all'individuazione di tali settori e professioni si provvede, per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto interministeriale. Sono attualmente in fase di definizione i decreti relativi agli anni 2013 e 2014.



4. Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Per la quarta categoria occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la donna non abbia svolto:

- una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi; ovvero
- una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 € o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 €;
- a prescindere dalla registrazione presso il centro per l'impiego.

Incremento occupazionale/U.L.A.

In base al regolamento comunitario, l'incentivo spetta se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei **12 mesi precedenti**, da confrontare con la media dei **12 mesi successivi** l'assunzione. L'incremento deve essere valutato in relazione **all'intera organizzazione** del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per il calcolo dell'incremento occupazionale del numero dei dipendenti calcolato in Unità di lavoro annuo (U.L.A.) si rimanda **all'allegato 3) della circolare Inps n.111/2013**, nel quale sono previsti gli esempi di calcolo. Il lavoratore astrattamente portatore dell'incentivo determina un incremento occupazionale in termini di ULA come di seguito sinteticamente indicato:

- un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA;
- gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part time;
- i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano; si considera il lavoratore sostituito;
- si deve confrontare il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l'assunzione, con il valore in ULA del giorno dell'assunzione, riferito ai 12 mesi successivi all'assunzione; va prestata particolare attenzione, tra l'altro:
 - alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla data dell'assunzione;
 - alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i dodici mesi che precedono l'assunzione del lavoratore portatore dell'incentivo.

L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento non avvenga per:

- dimissioni volontarie del lavoratore;



- invalidità sopravvenuta;
- decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Modalità di richiesta dell'incentivo, congruagli entro il 16 novembre

Per usufruire dell'incentivo i datori di lavoro devono **inviare apposita comunicazione all'Inps prima dell'invio della denuncia contributiva sulla quale viene indicata la contribuzione agevolata**, tramite il nuovo modulo di istanza on-line "92-2012" disponibile nel Cassetto previdenziale aziende del sito internet www.inps.it. Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all'invio, prima dell'elaborazione da parte dei sistemi centrali. L'Inps assegnerà il codice di autorizzazione "2H" alle relative posizioni contributive con il significato di "datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012".

Il datore di lavoro potrà **recuperare la differenza** tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata per il periodo compreso tra **gennaio 2013 e luglio 2013** con il nuovo codice "L431" avente il significato di "Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012" entro 3 mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013 (periodo paga di ottobre 2013, **entro il 16 novembre 2013**) i dati relativi al recupero ed esposti nell'UniEmens saranno riportati nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito "L431". Inoltre il datore dovrà provvedere alla restituzione della percentuale riferita alle misure compensative (per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari) non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata.

Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell'agevolazione i datori di lavoro, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per ogni lavoratore interessato, un flusso regolarizzativo riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice "L431".

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013, circolare Ministero lavoro n. 34 del 25 luglio 2013, messaggi Inps n. 12212 del 29 luglio 2013 e n.12850 del 7 agosto 2013)

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

È stato pubblicato il Decreto Legge n. 102 contenente una serie di interventi volti a fronteggiare la crisi in atto. Tra le disposizioni contenute vi è l'importante provvedimento in tema di ammortizzatori sociali.

In particolare con il decreto in questione viene rifinanziata la CIG (Cassa Integrazione Guadagni) in deroga con uno stanziamento di ulteriori 500 milioni di euro da ripartirsi tra le Regioni.

Tale finanziamento va così ad aggiungersi ai 715 milioni di euro di cui al Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 oltre a quanto già previsto dalla Legge Fornero e dalla Legge di Stabilità 2013.

(Fonti: Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013).

Prima aderisci, prima risparmi!

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di rappresentare gli interessi dei propri aderenti, garantendo un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i propri costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

Confartigianato



SISTRI, il sistema partirà ma solo per i rifiuti pericolosi

L'opposizione di Confartigianato

Il 26 agosto scorso il Consiglio dei Ministri ha ridefinito, con un decreto legge, destinatari e scadenza degli obblighi relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Nello specifico sono tenuti ad aderire al Sistri solo le **imprese e gli enti che producono e/o gestiscono rifiuti pericolosi**, mentre l'iscrizione non sarà più obbligatoria – bensì volontaria – per i produttori e/o gestori di rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Queste le nuove scadenze di operatività del sistema:

1 ottobre 2013: enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;

3 marzo 2014: produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

Il provvedimento prevede inoltre la semplificazione periodica del sistema, anche tenendo conto delle proposte delle Associazioni, l'abbassamento dei contributi da parte degli utenti e un alleggerimento delle sanzioni, in particolare di quelle derivanti da violazioni di natura formale.

Confartigianato, pur riconoscendo il parziale alleggerimento del sistema, ha espresso totale disappunto per una disposizione che non prelude – come invece richiesto – al superamento del Sistri e che non può essere in alcun modo osservata – nei tempi previsti – a causa delle enormi difficoltà tecniche e della totale mancanza di indicazioni procedurali.

È stato quindi presentato al ministro Orlando un emendamento che prevede, oltre al differimento della partenza a marzo 2014, la partenza del sistema sottoforma di "sperimentazione" e la conseguente sospensione dell'impianto sanzionatorio.

Sicurezza sul lavoro: ecco cosa cambia dopo la conversione in legge del decreto "del fare"

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 29 (decreto del Fare) ha introdotto una serie di modifiche e semplificazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Argomento	Novità	Articoli modificati
APPALTI DUVRI e rischi interferenziali	<p>Nei lavori in appalto, d'opera e somministrazione il Datore di Lavoro committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando – in tutta una serie di casi – il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).</p> <p>Nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (da individuare con apposito decreto) il datore di lavoro committente può, anziché redigere il DUVRI, individuare un soggetto con requisiti di formazione, esperienza e competenza adeguati all'incarico (non è più richiesta, come nella versione precedente, una formazione analoga a quella del preposto) per sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento nell'ambito dell'attività oggetto dell'appalto.</p> <p>Inoltre l'elaborazione del DUVRI non è necessaria – oltre che nei casi già previsti – nei lavori e nei servizi di durata non superiore ai 5 uomini-giorno (nella versione precedente erano 10 uomini-giorno), sempre che gli stessi non comportino rischio di incendio elevato, attività in luoghi confinati, rischio cancerogeno, biologico, da atmosfere esplosive oppure rischi particolari di cui all'All. XI del TU sicurezza.</p>	D.Lgs. 81/08 Art. 26 c. 3 e 3-bis



Valutazione dei Rischi	Nei settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con apposito decreto) il datore di lavoro potrà, in alternativa all'elaborazione del DVR, attestare l'avvenuta valutazione dei rischi sulla base di uno specifico modello (anch'esso da emanarsi con apposito decreto).	D.Lgs. 81/08 Art. 29 c. 6-ter
Semplificazioni per prestazioni di breve durata	Con apposito decreto saranno emanate semplificazioni in materia di informazione e formazione per prestazioni lavorative regolamentate dal D.LGs. 276/03 che prevedano una permanenza in azienda non superiore alle 50 giornate/anno.	D.Lgs. 81/08 Art. 3 c. 13-bis
Semplificazioni per imprese agricole e imprese di piccole dimensioni	Con ulteriore decreto saranno emanate semplificazioni in materia di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole e per le imprese di piccole dimensioni.	D.Lgs. 81/08 Art. 3 c. 13-ter
Formazione e aggiornamento	Gli argomenti comuni ai percorsi formativi delle varie figure di cui agli artt. 32 e 37 del D.Lgs. 81/08 (RSPP, RLS, lavoratori, preposti, dirigenti) possono essere effettuati una volta sola ed essere considerati validi come "crediti formativi" per il completamento di tutti i percorsi formativi che li contemplano. La Commissione Consultiva Permanente individuerà modalità e modelli per il riconoscimento di tale formazione.	D.Lgs. 81/08 Art. 32 c. 5-bis e art. 37 c. 14-bis
Notifica	La notifica prevista dall'art. 67 per la realizzazione o l'ampliamento/ristrutturazione di fabbricati destinati a lavorazioni industriali con più di 3 lavoratori sarà inviata, una volta definiti gli appositi modelli, al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e non più all'Azienda Sanitaria.	D.Lgs. 81/08 Art. 67
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro	Cambiano modalità e tempistiche delle verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro di cui all'all. VII del D.Lgs. 81/08. La prima verifica viene effettuata dall'INAIL entro 45 giorni dalla richiesta (anziché 60), decorsi i quali ci si potrà rivolgere all'ASL/ARPA ovvero ad altri soggetti, pubblici o privati, abilitati dal Ministero del Lavoro.	D.Lgs. 81/08 Art. 71 c. 11
Abilitazione all'uso delle macchine agricole	Prorogato al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.	D.Lgs. 81/08 Art. 73
Campo di applicazione delle norme sui cantieri	Le norme previste dal titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei o mobili) non si applicano ai "lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI".	D.Lgs. 81/08 Art. 88 c. 2 lett. g-bis
POS, PSC e PSS semplificati	Con apposito decreto saranno individuati – entro 60 gg dall'entrata in vigore del decreto, modelli semplificati di Piano Operativo Sicurezza (POS), Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).	D.Lgs. 81/08 Art. 104-bis



<p>Comunicazioni telematiche di particolari rischi</p>	<p>Sarà possibile effettuare per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali di categoria, le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici (art. 225, c. 8 del D.Lgs. 81/08); - comunicazione all'ASL del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 240, c. 3 del D.Lgs. 81/08); - notifica all'ASL delle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto (art. 250, c. 1 del D.Lgs. 81/08); - informazione all'ASL, ai lavoratori e al RLS, degli incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4 (art. 277, c. 2 del D.Lgs. 81/08). 	<p>D.Lgs. 81/08 artt. 225, 240, 250, 277</p>
<p>Assicurazione infortuni e malattie professionali</p>	<p>Sarà abrogato l'art. 54 del DPR 1124/65 (obbligo di denunciare alla locale autorità di PS l'infortunio mortale o quello con inabilità lavorativa superiore a 3 giorni). L'inoltro all'autorità di PS sarà effettuato dall'INAIL. Le autorità di PS, le DTL ed altri soggetti pubblici competenti accederanno direttamente agli archivi telematici dell'INAIL per le verifiche e le attività di legge in caso di infortuni superiori ai 30 giorni o mortali. Tali disposizioni decorreranno 180 giorni dopo l'attivazione del SINP – il sistema informativo nazionale della prevenzione.</p>	<p>DPR 1124/65</p>
<p>Prevenzioni incendi</p>	<p>Le aziende che non erano soggette al controllo dei VVF ai sensi del DM 16/02/1982 e che sono oggi ricomprese tra quelle individuate dal DPR. 151/2011 non dovranno presentare l'istanza preliminare qualora già in possesso di titoli abilitativi attestanti la sussistenza dei requisiti antincendio; diversamente, ovvero in mancanza di precedenti titoli, avranno 1 anno in più (fino al 7 ottobre 2014) per presentare tale istanza.</p>	<p>DPR 151/2011</p>
<p>Abrogazione certificato medico per l'assunzione di minori e apprendisti</p>	<p>Fermi restando gli obblighi di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008, a far data dal 22 giugno 2013 sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro per le assunzioni dei minori e degli apprendisti.</p>	<p>L. 977/67 art. 8 e DPR 1668/56 art. 9</p>
<p>Abrogazione certificazione sanitaria per impiego di gas tossici</p>	<p>I lavoratori soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 che impiegano gas tossici (R.D. 147/27) non sono più obbligati a produrre la certificazione attestante l'idoneità psicofisica.</p>	<p>R.D. 147/27 e D.Lgs. 81/2008</p>
<p>Semplificazioni in materia di DURC</p>	<p>Il DURC per i contratti di lavori, servizi e forniture vale 120 giorni e può essere speso anche per le agevolazioni normative e contributive sul lavoro e sulla legislazione sociale e per i finanziamenti regionali, statali e comunitari. L'estensione della validità, fino al 31 dicembre 2014, si applica anche ai lavori privati edili. Il DURC non va richiesto per lavori privati di manutenzione edilizia svolti in economia, ovvero senza ricorso ad imprese, dal proprietario dell'immobile. I soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici debbono acquisire d'ufficio il DURC per gli appaltatori e per i subappaltatori. Il DURC acquisito nella prima fase di un appalto pubblico può essere utilizzato anche per l'acquisizione e la stipula di altri contratti pubblici diversi da quello per il quale è stato acquisito. Per il saldo finale è sempre prevista l'acquisizione di un nuovo DURC. In caso di inadempienza verso gli Enti previdenziali ed assicurativi è previsto un intervento sostitutivo con trattenuta dal pagamento delle somme dovute in misura pari all'inadempienza.</p>	<p>DL 52/2012 e D.Lgs. 163/2006</p>



Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e sicurezza

Si ricorda agli utenti che usufruiscono di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che le stesse non sono riconosciute in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "la detrazione non è riconosciuta tra l'altro quando non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'ASL compe-

tente, se obbligatoria, sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all'agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (autocertificazione).

Terre e rocce da scavo – ulteriori modifiche



Con la conversione in legge del DL 69/2013 (decreto del fare) sono state nuovamente modificate le procedure per la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo nei cantieri inferiori ai 6000 mc.

Da oggi, infatti, i materiali provenienti dai piccoli scavi non dovranno seguire le complesse procedure del DM 161/2012 ma potranno essere gestiti come sottoprodotti, anziché come rifiuti, inviando all'ARPA competente una dichiarazione contenente informazioni sui lavori da eseguire (quantità scavate e utilizzate, sito di deposito, tempi previsti per l'utilizzo, ecc.) e attestante il rispetto delle condizioni previste (destinazione certa dei materiali, assenza di

contaminazione, assenza di rischi per la salute a seguito dell'utilizzo, possibilità di utilizzo senza operare trasformazioni preliminari diverse dalla normale pratica industriale).

Il trasporto dei materiali dovrà essere accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto. A conclusione dei lavori, infine, dovrà essere confermato all'ARPA il completo riutilizzo dei materiali secondo quanto inizialmente comunicato.

Il modulo per effettuare la dichiarazione può essere scaricato dal sito ARPA FVG all'indirizzo: http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/allegati-terre-rocce/modulistica

Le nuove disposizioni abrogano l'art. 8-bis del DL 43/2013, il quale aveva ristabilito l'assoggettabilità dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri all'art. 186 del D.Lgs. 152/06, già a sua volta abrogato dal DM 161/2012.

Modifiche al regime di gestione dei RAEE

Con la legge 6 agosto 2013, n. 97 sono state apportate alcune modifiche al regolamento di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Le voci dell'all. 1B al D.Lgs. 151/2005 sono così modificate: tra i grandi elettrodomestici vengono esclusi "quelli fissi di grandi dimensioni", non contemplati dalla direttiva europea; la voce "Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria" viene integrata con l'aggiunta delle "altre apparecchiature per il condizionamento"; tra i dispositivi medici sono aggiunti i "test di fecondazione".

Vengono meglio individuati i quantitativi limite di RAEE che possono essere raggruppati per ogni specifica categoria; in particolare viene precisato che il quantitativo di 3.500 kg si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1 (freddo e clima), 2 (altri grandi bianchi) e 3 (TV e monitor) dell'all. 1 al regolamento di cui al D.M. n. 185/2007, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 (Apparec-

chiature informatiche per le comunicazioni, apparecchi di illuminazione privi delle sorgenti luminose) e 5 (sorgenti luminose) di cui al medesimo allegato 1.

Vengono confermate le disposizioni relative all'idoneità del luogo di raggruppamento dei RAEE: deve trattarsi cioè di un luogo non accessibile a terzi e pavimentato, i RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione. Viene confermata, inoltre, la necessità di garantire l'integrità delle apparecchiature adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Infine viene precisato che il trasporto dei RAEE proveniente dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi solo se riguarda un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3.500 kg.



Federazione Regionale

Gas ed energia elettrica meno cara per imprenditori e collaboratori

Acquisti consorziati per abbattere i costi! Un metodo già messo a punto per le aziende, che diventa modello anche per le utenze domestiche con il nuovo accordo siglato tra la Confartigianato e la ditta AIM Energy di Vicenza, per la fornitura di energia elettrica e gas ad uso privato.

L'offerta, molto vantaggiosa e unica nel suo genere, prevede:

- lo sconto del 15% sul prezzo dell'energia elettrica rispetto al mercato di maggior tutela;

- lo sconto del 10% sul prezzo del gas rispetto al mercato di maggior tutela;
- un bonus in caso di comunicazioni bimestrali delle letture del contatore gas (fino a 30 euro all'anno);
- nessun costo di attivazione.

Possono usufruire degli sconti tutti gli imprenditori artigiani, i loro dipendenti e familiari, i pensionati e tutte le persone fisiche in genere. Per informazioni rivolgersi agli uffici provinciali di Confartigianato.

Trieste

Aggiornamento corso RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

Obbligatorio entro l'11.01.2014 per i datori di lavoro precedentemente esonerati dal corso o che hanno frequentato corsi di durata inferiore a 16 ore.

L'aggiornamento è possibile solo per i datori di lavoro e i legali rappresentanti che già svolgevano i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) al 31.12.1996 e che, in seguito ad invio di apposita comunicazione all'Organo di Vigilanza, erano esonerati dalla frequenza del corso completo. L'aggiornamento è rivolto quindi anche ai datori di lavoro e ai legali rappresentanti

che hanno frequentato in passato corsi per RSPP di durata inferiore alle 16 ore. La durata del corso di aggiornamento è di 6,10 o 14 ore a seconda che l'attività sia classificata a rischio basso, medio o alto. Il corso deve essere concluso entro l'11 gennaio 2014.

Confartigianato Trieste organizza tali corsi ed invita gli interessati a compilare la **scheda di pre-iscrizione** (a disposizione presso i nostri uffici o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it) e ad inviarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all'indirizzo e-mail sara.olivieri@artigianits.it.

Aggiornamento corso per addetti antincendio rischio basso e medio

La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro richiede che i titolari di imprese artigiane, in qualità di datori di lavoro con almeno un dipendente o un socio lavoratore, siano tenuti ad assicurare un'adeguata formazione del personale incaricato a svolgere mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Confartigianato Trieste, oltre al corso di formazione di base per rischio incendio basso e medio, organizza anche i relativi corsi di aggiornamento.

	Corso di base	Corso di aggiornamento (quinquennale)
RISCHIO MEDIO (es. di attività interessate: cantieri temporanei e mobili, attività soggette a certificato di prevenzione incendi)	8 ore	5 ore
RISCHIO BASSO (attività interessate: tutte le attività che non rientrano nel rischio incendio medio o alto)	4 ore	2 ore

Confartigianato Trieste invita gli interessati a contattare telefonicamente l'Ufficio Ambiente e Sicurezza (040 3735258-208-209).



Trieste

Assolvi l'obbligo scolastico e diventa: Operatore Edile – Addetto alle lavorazioni di cantiere Corso gratuito* di Qualifica Triennale per Giovani*

Non si tratta solo di realizzare muri, case, ospedali, strade, fabbricati ma di "Costruire" una professione offrendo l'opportunità di apprendere un mestiere e conseguire una qualifica professionale nel settore dell'edilizia riconosciuta a livello nazionale.

Scegliere la Scuola Edile di Trieste vuol dire individuare la strada del proprio futuro.

Nel percorso triennale si assolve l'obbligo richiesto dalle nuove norme scolastiche, in quanto EDILMASTER è un Ente Formativo riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e fa parte del "circuito" EffePi che raggruppa tutti gli Enti di Formazione Professionale del Friuli Venezia Giulia.

Alla fine del triennio viene rilasciato un **attestato di qualifica riconosciuto su tutto il territorio nazionale**. Sono previste all'interno del percorso circa 500 ore di stage nelle imprese edili cittadine, che spesso si concretizza con l'assunzione a fine triennio.

Grazie alla collaborazione con l'Istituto Tecnico per Geometri Max Fabiani, è possibile, se d'interesse dell'allievo, la prosecuzione del ciclo scolastico iscrivendosi direttamente al IV° anno di studi dell'Istituto stesso. Infatti c'è una forte collaborazione, con una reale partecipazione alle lezioni, degli Insegnanti dell'I.T. Fabiani presso Edilmaster.

***Gratuito con indennità di frequenza per tutti e borsa di studio per i più meritevoli**

Destinatari: età inferiore ai 18 anni o superiore se hanno frequentato un percorso di studi quest'anno.

Durata: Percorso triennale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA




EFFEPI

FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA



Unione europea
Fondo sociale europeo

Edilmaster
LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE



**Informati presso EDILMASTER – La scuola Edile di Trieste:
nella nuova sede di via dei Cosulich n° 10 - Tel. 040 2822402 – www.edilmaster.ts.it**

Servizio di successioni ereditarie

L'Ufficio Patronato e CAAF della Confartigianato di Trieste fornisce a tutte le persone fisiche richiedenti un servizio di successioni ereditarie gestito con assoluta tempestività, professionalità e riservatezza.

Nello specifico vengono predisposte le dichiarazioni di successione per lo svincolo dei conti correnti bancari, po-

stali e titoli entro una settimana dall'incarico ricevuto; vengono svolte pratiche per il trasferimento delle proprietà immobiliari dal defunto agli eredi legittimi nonché si effettuano consulenze per la redazione dei testamenti olografi. Il Responsabile del Patronato Elvi Malaroda – Tel. 040 3735207 rimane a disposizione delle persone interessate



Trieste

Valutazione dei rischi

Dal 1 giugno obbligatorio il documento anche per le imprese con meno di 10 lavoratori

A partire dal **1 giugno 2013** anche le imprese che contano **meno di 10 lavoratori** (incluse le cooperative e le società composte da soli soci lavoratori) non potranno più autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi ma dovranno essere in possesso dell'apposito documento (**Documento di Valutazione dei Rischi**).

Lo stesso potrà essere redatto con le modalità tradizionali oppure avvalendosi delle procedure standardizzate emanate col DM 30 novembre 2012.

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Trieste ha predisposto un servizio di redazione del documento mediante procedure standardizzate. Il servizio prevede il sopralluogo presso i luoghi di lavoro, la raccolta della do-

cumentazione necessaria e la successiva compilazione del documento. I costi sono variabili e in particolare dipendono dal numero di dipendenti, dalla tipologia aziendale e dal numero di unità locali.

Le imprese interessate a ricevere un preventivo possono contattare telefonicamente l'Ufficio Ambiente e Sicurezza (040 3735258-208-209).

Per chi non volesse avvalersi di tale servizio si ricorda che il datore di lavoro ha la possibilità di effettuare e compilare la propria valutazione dei rischi autonomamente, avendo a disposizione il modello di procedure standardizzate scaricabile dal nostro sito internet www.confartigianatotrieste.it.

Corsi formazione lavoratori

Si informa che, in base a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla formazione obbligatoria dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, Confartigianato Trieste organizza dei corsi formativi per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori. In-

vitiamo quindi gli interessati a compilare la scheda di pre-iscrizione ai corsi (a disposizione presso i nostri uffici o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it) ed a inviarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all'indirizzo e-mail sara.olivieri@artigianits.it.

Formazione obbligatoria per le aziende del settore alimentare

Si informa che, in base a quanto previsto dalla L.R. 21/2005 e dalle Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia relative alla formazione obbligatoria per gli addetti al settore alimentare, Confartigianato Trieste organizza, nei mesi di settembre e ottobre, corsi di aggiornamento per gli operatori che effettuano manipolazione ad alto rischio (ad es. addetti alla trasformazione, confezionamento e somministrazione di alimenti o trasportatori di alimenti deperibili confezionati o meno). Tale corso deve essere frequentato, con una periodicità biennale, da tutti gli addetti operanti in azienda. Si invitano pertanto le imprese interessate a contattare tempestivamente l'Ufficio Ambiente e Sicurezza (040 3735258).

Utenze energetiche agevolate con Confartigianato (energia elettrica e gas metano)

Confartigianato Trieste ha costituito, insieme ad altre associazioni del sistema Confartigianato del Nord Est, il Caem (Consorzio Artigiano per l'Energia e le Multiutility), con lo scopo di acquistare sul libero mercato energia elettrica e gas a prezzi decisamente più convenienti di quelli applicati al singolo. In questo modo le imprese aderenti al Consorzio possono usufruire di una sensibile riduzione dei costi energetici (energia elettrica e gas metano).

Le imprese associate a Confartigianato Trieste possono esaminare l'entità del risparmio tramite una valutazione gratuita dei propri consumi, confrontando i costi applicati dal fornitore attuale con quelli che il Consorzio ha ottenuto dai grossisti di energia.

Per richiedere questa consulenza gratuita e ottenere così tutte le informazioni necessarie a valutare la convenienza della proposta Caem, è possibile recarsi, previo appunta-

mento, all'Ufficio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Confartigianato Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).

Utenze domestiche di elettricità e gas

Le famiglie degli imprenditori associati e quelle dei loro dipendenti hanno accesso a un'offerta espressamente dedicata a loro per la fornitura di elettricità e gas.

Grazie infatti all'accordo tra AIM Energy e Confartigianato, le tariffe applicate godono di sconti calcolati sui prezzi definiti dall'Autorità per l'Energia. Facendo riferimento ai consumi energetici medi delle utenze servite è stato calcolato un risparmio di 110 euro all'anno per singolo soggetto. Per usufruire di questa opportunità è sufficiente rivolgersi all'Ufficio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Confartigianato Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).



Pordenone

Sicurezza sul lavoro, al via i nuovi corsi

La Confartigianato Imprese Pordenone in attuazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, Testo Unico sulla Sicurezza – formazione e aggiornamento per i lavoratori e dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 organizza corsi di Aggiornamento in materia di sicurezza destinato ai lavoratori di tutte le aziende.

L'aggiornamento, della durata di 6 ore, è obbligatorio per quei lavoratori la cui formazione sia stata svolta da più di

cinque anni (antecedente al 2012).

Nel nostro sito internet www.confartigianato.pordenone.it potrete trovare la scheda di adesione da compilare e rinviare quanto prima all'Ufficio Formazione 0434 553639.

Per ulteriori informazioni contattate lo stesso ufficio 0434 509250 oppure l'Ufficio Ambiente e Sicurezza 0434 509261.

Corso Preposto

Confartigianato Imprese Pordenone organizza corsi per preposti secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 7 del D.lg. 81/2008.

Coerentemente con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2012, il corso si propone di formare tutti i lavoratori che all'interno dell'organizzazione aziendale rivestono un ruolo attivo di controllo, sorveglianza e attuazione delle direttive in materia di sicurezza, quali ad esempio capicantiere, responsabili della produzione, capi-

squadra, e in generale tutte i lavoratori che, in virtù della loro storia lavorativa e dell'esperienza maturata, svolgono di fatto un ruolo riconducibile agli esempi riportati.

Si ricorda che la formazione del preposto (8 ore) è sempre aggiuntiva a quella prevista per tutti i lavoratori (che in base al codice ATECO è di 8-12 o 16 ore).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete chiamare l'Ufficio Formazione allo 0434 509250-269 o l'Ufficio Ambiente e sicurezza 0434 509261.

Responsabili della sicurezza, occhio agli obblighi

Confartigianato Imprese Pordenone ricorda a tutti i datori di lavoro precedentemente **esonerati dalla frequenza del corso RSPP** (che quindi ne svolgono tuttora i compiti senza mai aver frequentato il corso specifico, possibilità contemplata dall'ormai abrogato D.Lgs. 626/94) che l'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012 sancisce anche per loro l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamen-

to **entro Gennaio 2014**. In relazione al livello di rischio (calcolato in base al codice ATECO 2007) il corso avrà la durata di 6 ore (rischio basso), 10 ore (rischio medio), 14 ore (rischio alto).

Per ulteriori informazioni o per adesioni contattare l'ufficio Formazione (0434 509250/269) o l'Ufficio Ambiente e sicurezza (0434 509261).

Dedicato agli Alpini e all'adunata, il calendario di Confartigianato Pordenone 2014

Gli Alpini sono la fanteria da montagna dell'Esercito italiano, specializzata nella guerra sui terreni montani, oggi organizzata sostanzialmente su due brigate operative inquadrata nel Comando Truppe Alpine.

Costituiti nel 1872, gli Alpini sono il più antico corpo di fanteria da montagna attivo nel mondo, originariamente creato per proteggere i confini montani settentrionali dell'Italia. Ma non basta questo a spiegare l'affetto profondo che lega la gente a questo corpo militare. Gli Alpini, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in Trentino Alto Adige, in Lombardia come in Piemonte e in buona parte del centro e nord Italia, sono una "parte" della storia di ciascuno, perché non c'è famiglia che non vanti almeno un appartenente al Corpo degli Alpini. E quel caratteristico cappello con la piuma che tanti portano con orgoglio

ancora oggi, suscita sempre affetto, stima, rispetto.

Risale alla fine del Primo conflitto mondiale la costituzione dell'Ana, Associazione Nazionale Alpini, che nel 1920 organizzò la prima adunata nazionale sul monte Ortigara. Da quel primo appuntamento ne seguirono altri venti fino al giugno 1940, a Torino, quando lo scoppio del secondo conflitto mondiale sospese per sette anni la manifestazione. Pordenone si appresta, grazie alla volontà e determinazione della sezione Ana, ad ospitare la sua prima adunata nazionale.

Agli Alpini e all'Ana, Confartigianato Pordenone dedica il Calendario 2014, presentato in anteprima alla Fiera Campionaria, e destinato alle imprese artigiane che possono ritirarne una copia presso la sede di Pordenone e le sedi mandamentali.



Udine

23° Corso di Formazione Addetti ai lavori elettrici Norma CEI 11-27

Il Testo Unico sulla Sicurezza prescrive che "l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica" (art. 82 comma 1 D.Lgs 81/08).

I datori di lavoro possono assolvere a questo obbligo facendo frequentare ai propri dipendenti il corso di formazione per lo **"Svolgimento di lavori elettrici in Bassa tensione sotto tensione e fuori tensione e lavori in prossimità in Alta e Bassa Tensione"**, nel rispetto delle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110, organizzato da Confartigianato Udine.

OBIETTIVI

Fornire agli addetti ai lavori elettrici conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza nonché capacità organizzative e di esecuzione pratica. Permettere al datore di lavoro di conferire al proprio personale il riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV).

DATE, ORARI E SEDE

Le 2 lezioni (16 ore complessive dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00) si svolgeranno **lunedì 21 ottobre** (Lezione) e **lunedì 28 ottobre** (Lezione+Dimostrazione pratica+Test finale) nella sede di Udine Nord di Confartigianato in via Puintat 2 – complesso Meridiana (di fronte al Terminal Nord).

MATERIALE DIDATTICO - ATTESTATO

Ad ogni partecipante sarà distribuita la dispensa CEI che comprende anche le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza a cura del Comitato Elettrotecnico Italiano.

ADESIONI

Sono accettate fino all'**11 ottobre 2013** utilizzando il modulo presente alla sezione formazione del sito www.confartigianatoudine.com

COSTO

Il costo del corso riservato alle aziende iscritte a Confartigianato è € 235,95 IVA comp. a partecipante.

La partecipazione al corso per le aziende non associate a Confartigianato sarà confermata solo dopo l'iscrizione all'Associazione.

Per le altre aziende il costo è di € 350,90 IVA comp.

È previsto uno sconto del 10% se l'azienda iscrive 3 o più partecipanti.

Il pagamento sarà richiesto da Confartigianato prima dell'inizio del corso stesso.

INFORMAZIONI

Oliviero Pevere – Ufficio Categorie Confartigianato Udine (0432 516796 – e-mail opevere@uaf.it)

Attività del circolo ANAP

Il Circolo ANCOS "Diego di Natale" in collaborazione con l'ANAP di Confartigianato, organizza per i propri soci, familiari e simpatizzanti degli incontri informativi e delle serate ludiche che si terranno presso la Sede di UDINE in Via Ronchi, 20 con il seguente calendario. Per informazioni rivolgersi al circolo ANAP Via Ronchi, n. 20 - 33100 Udine tel.0432 510659.

GIOVEDÌ 03 ottobre 2013 ORE 20.00

4^ Serata sull'Alzheimer Presso il Palamostre in Piazzale Diacono - UDINE.

MERCOLEDÌ 09 ottobre 2013 ORE 19.00

TOMBOLA con premi a sorpresa.

MERCOLEDÌ 16 ottobre 2013 ORE 19.00

DOTT. MATTIUSI Elisa
tema "Disturbi alimentari – le obesità patologiche".

MERCOLEDÌ 23 ottobre 2013 ORE 19.00

BRISCOLA con premi enogastronomici.

MERCOLEDÌ 06 novembre 2013 ORE 19.00

DOTT. SCHIAVO Ferdinando – tema "Stress e salute".

MERCOLEDÌ 13 novembre 2013 ORE 19.00

TOMBOLA con premi a sorpresa.

MERCOLEDÌ 20 novembre 2013 ORE 19.00

DOTT. COLLE Roberto – tema "Difesa dalle infezioni".

VENERDÌ 22 novembre 2013

BRISCOLISSIMA presso "Ristorante Belvedere" di Tricesimo.

MERCOLEDÌ 04 dicembre 2013 ore 19.00

AVV. FORTE Ylenia – tema "Tutela del consumatore".

MERCOLEDÌ 11 dicembre 2013 ore 19.00

MONTINA Paolo Consigliere ANA UDINE
tema Alpini in congedo e in armi in Friuli (seguirà briscola non competitiva).

MERCOLEDÌ 18 dicembre 2013 ore 19.00

TOMBOLA DI NATALE con premi a sorpresa.



Udine

Una settimana gratuita di informazione, servizi e opportunità a Gemona del Friuli

Dal 28 al 31 ottobre, negli uffici di Confartigianato Udine a Gemona del Friuli incontri, approfondimenti e consulenze gratuite per tutte le imprese.

✓ **Tutte le sere un appuntamento formativo gratuito** ✓ **Tutti i giorni degli esperti a tua completa disposizione**

Ecco i seminari gratuiti in calendario:

• Lunedì 28 ottobre	alle 18.00	Le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero e di risparmio energetico
• Martedì 29 ottobre	alle 18.00 e alle 19.00	Tares e Sistri: le novità in materia di rifiuti La nuova gestione delle terre e rocce da scavo
• Mercoledì 30 ottobre	alle 18.00	La tutela dei crediti aziendali
• Giovedì 31 ottobre	alle 18.30	Le reti di impresa - opportunità e vantaggi

Sempre durante la settimana saranno a disposizione degli esperti con calendario da definire.

Tutti i dettagli sul sito www.confartigianatoudine.com

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	OTTOBRE	NOVEMBRE
Primo Soccorso	Latisana	Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso	Latisana, Udine	
Aggiornamento Ponteggi	Latisana	Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)		Udine
Antincendio		Udine
CGA - Conduttore Gru su Autocarro	Udine	
CPA - Conduttore Piattaforma Aerea	Udine	
CCE - Conduttore Carrello Elevatore (muletto)	Udine	
CGM - Conduttore Gru Mobile	Udine	
MMT - Macchine Movimento Terra	Udine	
Formazione di base dei lavoratori (LAV)		Udine
Aggiornamento RSPP (rischio basso 6h, medio 10h, alto 14h)		Udine



Udine

Garanzie & Codice del consumo nell'installazione di impianti: corso di formazione

Il Codice del Consumo (D.Lgs 206/05) individua i diritti del consumatore definito come la «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Gli acquisti fra aziende non rientrano nella disciplina dei beni di consumo, anche se i prodotti sono gli stessi: per essi vale il Codice Civile che prevede un diritto di garanzia di un anno.

OBIETTIVI

Fornire alle aziende impiantistiche conoscenze normative, di comportamento, sui diritti e doveri in termini di garanzia e di applicazione del Codice del Consumo e della Garanzia dei prodotti/impianti installati.

ARGOMENTI

Il Codice del Consumo: nozioni e aspetti introduttivi
Le clausole vessatorie e i limiti della negoziazione privata
I vizi di conformità dell'opera
I rimedi a tutela del consumatore
La rivalsa dell'operatore professionale
Profili sanzionatori
Responsabilità per danno da prodotto difettoso – Cenni

Raccolta e discussione di "case history" in ambito impiantistico.

DOCENTI

Avv. Diego d'Agostini – ing. Giuseppe Monfreda

DATE, ORARI E SEDE

Il corso, della durata di 3 ore (inizio alle 17:00) verrà ripetuto a novembre in 3 sedi Confartigianato (35 partecipanti per data):

- San Giorgio di Nogaro via Marittima Centro Comm. Laguna Blu – martedì 5
- Gemona del Friuli via Taboga 212 – giovedì 7
- Udine Nord in via Puintat 2 – martedì 12

COSTO

- € 60,50 (IVA inclusa) per le aziende aderenti a Confartigianato
- € 96,80 (IVA inclusa) altri (aziende non iscritte a Confartigianato, professionisti, ecc).

ADESIONI

Entro il **31 ottobre 2013** utilizzando il modulo pubblicato nella sezione formazione sul sito www.confartigianatoudine.com

Promuovere la nostra capacità artigiana negli interventi di ristrutturazione abitativa

Corso di formazione

Uno dei più importanti mezzi per promuovere la nostra attività e la nostra abilità di artigiani passa attraverso la soddisfazione dei nostri clienti.

Anche nei piccoli/medi interventi di ristrutturazione in contesti abitativi possiamo infatti progettare e proporre e soluzioni efficaci e personalizzate per i nostri clienti.

Con queste finalità abbiamo pertanto organizzato questa attività formativa per le aziende che desiderano proporre soluzioni personalizzate che soddisfino la funzionalità ed il gusto dei propri clienti.

DESTINATARI

Piastrellisti, pittori, cartongessisti ed artigiani edili che si occupano di ristrutturazioni di piccole/medie dimensioni.

OBIETTIVI

Fornire all'imprenditore una serie di idee e spunti per valorizzare la propria figura professionale sul mercato. Sviluppare, unitamente alle competenze esecutive possedute, anche quelle per la proposta progettuale, mettendo in gioco conoscenze tecniche e capacità creativa.

ARGOMENTI

- Nozioni di progettazione edilizia

- Analisi delle richieste del cliente e verifica della fattibilità
- Elaborazioni di semplici disegni tecnici per il confronto di esigenze ed idee del committente
- Ricerca, visione e valutazione di soluzioni progettuali diversificate
- Stesura di un preventivo economico per una presentazione efficace
- Elaborazione di un progetto personale

DOCENTE

Arch. Cristina Franzil

DATE, ORARI E SEDE

Il corso, della durata di 12 ore (inizio alle 17.30) si svolgerà in 4 lezioni di 3 ore nella sede Confartigianato di Udine Nord in via Puintat 2 nei giorni 18-20-25 e 27 novembre.

ADESIONI

Entro il 1° novembre 2013 utilizzando il modulo pubblicato nella sezione formazione del sito www.confartigianatoudine.com.

COSTO

€ 121,00 (IVA inclusa) per le aziende aderenti a Confartigianato
€ 181,50 (IVA inclusa) altri (aziende non iscritte a Confartigianato, professionisti, ecc).



Udine

Digital Update Udine

Ad ottobre due giornate dedicate al web e i social media per il business

Cos'è

Digital Update è un corso dedicato al web e i social media per il business e la carriera: le lezioni si svolgono con classi fino a 25 persone, per favorire l'interazione e la personalizzazione della formazione.

Nel corso delle due giornate vengono affrontati i temi fondamentali della strategia web: capire l'audience, farsi trovare, usare le newsletter e l'advertising, attivare l'interazione sociale, misurare i risultati.

I partecipanti svolgono esercitazioni collettive di costruzione di campagne di marketing e social media, e ogni partecipante può sottoporre la propria "presenza digitale" ai docenti e agli altri partecipanti, ottenendo così indicazioni su opportunità, spazi di miglioramento, errori.

Destinatari

- **imprenditori, marketing professional, freelance**, che vogliono capire come usare Internet per il proprio business;
- **consulenti di marketing e comunicazione**, che sentono la necessità di completare il proprio approccio strategico;
- **consulenti web specializzati** che vogliono avere una visione più ampia della strategia e del marketing online.

Obiettivi

- inquadrare l'uso della rete in una prospettiva strategica e integrata agli obiettivi aziendali;
- capire come usare nella pratica gli strumenti, con le migliori pratiche;
- chiarirsi le idee su canali, linguaggi, monitoraggio dei risultati;

- ottenere consigli e indicazioni pratiche, individuare errori e opportunità per la propria attività online.

Docenti

Alessandra Farabegoli e Gianluca Diegoli

Dove e quando

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2013 a Udine nella sede di Confartigianato in via Puintat 2 – è l'edificio rosso e grigio di fronte al Centro Commerciale Terminal Nord. L'orario di entrambe le giornate è 9.30-18.00, con pause pranzo e caffè quando servono.

Programma

Sul sito www.confartigianatoudine.com trovate il programma completo delle due giornate.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione a Digital Update Udine è di €400+iva per gli associati a Confartigianato Udine e di €450+iva per i non associati.

La quota comprende il corso (14 ore di lezione), il pranzo insieme ai docenti (leggero, che al pomeriggio si lavora), i materiali didattici (alcune centinaia di slide) e, se vi serve, l'attestato di partecipazione.

Per iscriversi

Compilate il form dal sito www.confartigianatoudine.com.

Contatti: Tiziana Sabadelli – Ufficio Comunicazione – Tel. 0432 516770 – e-mail: tsabadelli@uaf.it

